



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI	
Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità	s.caccia.pesca.amb.naturali@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

## Decreto n° 1636

**Autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo.  
Impresa di pesca "VISCA GIORGIO" proprietaria/armatrice del  
motopeschereccio "ROSAMARY" iscritto al R.NN.MM. e GG.  
dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado n. 1MN - 2331.**

### IL DIRETTORE DI SERVIZIO

**Visto** il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

**Visto** il regolamento (CE) 20 dicembre 2002, n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

**Visto** il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

**Visto** il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

**Visto** il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

**Visto** il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;

**Visto** il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;

**Visto** il regolamento (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

**Visto** il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e, in particolare, norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi in materia di limiti relativi alle quantità totali di biotossina marina, e successivi regolamenti integrativi;

**Visto** il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e successivi regolamenti integrativi;

**Visto** il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale del 28 gennaio 2010, n. 124, concernente la classificazione delle zone di produzione, raccolta e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi dell'arco

costiero del Friuli Venezia Giulia e linee guida in materia di sorveglianza periodica e approvazione del protocollo d'intesa;

**Visto** il D.M. 26 luglio 1995 concernente la "Disciplina del rilascio delle licenze di pesca";

**Visto** il D.M. 13 aprile 1999, n. 293 di adozione del "Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, in attuazione dell'art. 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41" e successive modificazioni;

**Visto** il D.M. 5 agosto 2002, n. 218 di adozione del "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio alla pesca costiera", così come modificato dal D.M. 26 luglio 2004, n. 231 "Regolamento recante integrazioni e modifiche al regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio alla pesca costiera";

**Visto** il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 di approvazione del "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";

**Visto** il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 di "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca";

**Visto** il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di esecuzione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);

**Visto** in particolare l'art. 15 del citato Regolamento il quale prevede che gli imprenditori ittici che intendono esercitare l'attività di pescaturismo devono presentare istanza al Servizio competente il quale, al termine dell'istruttoria, rilascia la relativa autorizzazione;

**Vista** l'istanza del 2 luglio 2013, prot. n. SCPA/11.5/49186 dd. 02.07.2013, presentata dal sig. VISCA GIORGIO, titolare dell'omonima impresa di pesca con sede in Grado (GO) in via Abruzzo, n.6 ed iscritta al n. 924 parte prima del R.I.P. della Capitaneria di Porto di Monfalcone, con cui ha richiesto l'autorizzazione di poter esercitare l'attività di pesca-turismo con il M/P "ROSAMARY" iscritto al n. 2331 del R. NN.MM e GG. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, di cui la Società sopra citata è armatrice;

**Vista** la Dichiarazione ai fini del rilascio delle annotazioni di sicurezza per l'unità da pesca in questione rilasciata dal Registro Italiano Navale Ispettorato di Ancona con n. 2012/AN/01/746/1 del 16.11.2012;

**Vista** la Dichiarazione per la prova pratica di stabilità per l'unità da pesca in questione rilasciata dal Registro Italiano Navale Ispettorato di Ancona con n. 2012/AN/01/746/4 del 16.11.2012;

**Vista** la Dichiarazione del Registro Italiano Navale, ai fini dell'Annotazioni di Sicurezza per l'esercizio del pesca-turismo rilasciata in data 16 novembre 2012 con n. 2012/AN/01/746/3;

**Visto** il certificato Annotazioni di Sicurezza n. 2013/4056 del 27.06.2013 rilasciate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado con validità fino al 30.10.2015;

**Visto** il certificato Annotazioni di Sicurezza per l'esercizio del pesca turismo n. 2013/4058 del 27.06.2013 rilasciate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado con validità fino al 30.10.2015;

**Vista** la Licenza di pesca Nita000028675/1, rilasciata all'impresa di pesca "VISCA GIORGIO" iscritta al n. 924 parte prima del R.I.P. della Capitaneria di Porto di Monfalcone, armatrice del M/P "ROSAMARY" iscritto al n. 2331 del R. NN.MM e GG. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado;

**Vista** la nota della Capitaneria di Porto di Monfalcone, prot. n. U 0016371 del 25.07.2013, con la quale si esprime parere positivo per l'esercizio dell'attività di pesca-turismo da parte del richiedente Visca Giorgio con l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalle annotazioni di sicurezza n.2013/4058 d.d. 27.06.2013 rilasciata dalla Capitaneria do porto di Monfalcone e relativa dichiarazione RINA di Ancona d.d. 16.11.2012 con n. 2012/AN/01/746/3

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

## DECRETA

Per quanto in premessa,

Art. 1

1. L'impresa "VISCA GIORGIO", in qualità di proprietaria/armatrice del motopeschereccio "ROSAMARY" iscritto al n. 1MN 2331 del R. NN.MM. e GG. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, è **autorizzata** all'esercizio dell'attività di pesca-turismo con l'unità medesima nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali citate in premessa e alle seguenti condizioni:
  - a) con i sistemi previsti dalla licenza di pesca o con gli attrezzi di pesca sportiva che dovranno essere sistemati a bordo in maniera che non rechino intralcio al normale svolgimento dell'attività di bordo durante la navigazione;
  - b) nell'ambito dei **Compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste**;
  - c) in navigazione **entro le 6 (sei) miglia** dalla costa nazionale;
  - d) limitatamente al periodo **dalla data della presente autorizzazione al 31 ottobre 2013**;
  - e) **in ore diurne** ed in condizioni meteomarine favorevoli;
  - f) il numero massimo delle persone imbarcabili, compreso l'equipaggio, è fissato in **n.ro 10 (dieci)**;
  - g) applicando le tariffe contenute nell'istanza indicata in premessa: da **€ 30 (trenta) minimo a € 50 (cinquanta) massimo per l'intera giornata per persona**.

Art. 2

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.M. 13 aprile 1999, n. 293, la presente autorizzazione è revocata per un anno in caso di inosservanza alle previsioni del decreto medesimo.

Art. 3

1. Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nonché con affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Monfalcone a cui viene trasmesso per le funzioni di propria competenza.

Udine, lì **29 LUG. 2013**

IL DIRETTORE DI SERVIZIO  
- Marina Bortotto -



RAF/AF

La presente copia composta da n. 3.....  
fogli, è conforme all'originale esistente  
presso questo Ufficio.  
Udine, lì ..... 29-7-2013.....



Il Capitano d'Amministrazione  
E. F. F. F.  
(cap. Alberto Fozzo)